



DETERMINAZIONE n. 596 del 08/07/2011

OGGETTO: Raddoppio linea ferroviaria Pescara-Bari. Italferr s.p.a.

L'anno duemilaundici il giorno 8 del mese di luglio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA:

- la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;
- la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;
- la delibera di C.C. n. 67 del 2.10.2008, con la quale veniva modificato l'art. 44 dello Statuto Comunale, che così recita: "I Dirigenti sono competenti alla promozione delle liti ed alla resistenza alle stesse e, quindi, provvedono alla nomina dell'avvocato difensore";

RILEVATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 6.12.2005 il Comune di Ortona esprimeva parere favorevole sulla proposta di variante urbanistica inerente le opere progettate dalla Italferr s.p.a. circa il raddoppio della locale linea ferroviaria Pescara-Bari, tra l'ingresso nord della locale stazione e la galleria del cimitero;
- tale parere era subordinato: all'obbligo di garantire la stabilità dell'intero versante del Castello Aragonese e del quartiere Terravecchia; alla realizzazione di talune opere di regimentazione delle acque meteoriche e sorgive, alla messa a dimora di piantumazione autoctone sull'intero versante interessato dai lavori previa presentazione del relativo progetto e schema di convenzione per le opere di compensazione ambientale;
- nel progetto esecutivo redatto dalla Italferr era previsto l'esecuzione di talune opere compensative del consolidamento del colle di Via Tripoli soggetto a smottamenti e la realizzazione di una strada di collegamento tra quella provinciale retrostante il cimitero di Ortona e il parcheggio Ciavocco;
- nessuna delle prefate condizioni sono state rispettate dalla Italferr la quale, nonostante ripetuti inviti scritti, nessuna iniziativa per la definitiva risoluzione della vertenza ha adottato;

RITENUTO, al fine di salvaguardare i legittimi interessi dell'Ente, di procedere nei modi di legge nei confronti della Italferr s.p.a. per fargli adempiere a quanto a suo carico derivante dal rilascio della richiesta autorizzazione all'esecuzione delle opere ferroviarie di che trattasi;

CONSIDERATO che a fronte di procedura selettiva sono stati affidati i servizi legali di patrocinio del Comune di Ortona all'avv. Rapino Dario Giuseppe;

VISTO il contratto di affidamento dei servizi legali di patrocinio sottoscritto con il prefato professionista in data 1.3.2010;

VISTA la Legge n.136 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z7E00C8BA9 che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n.136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'avv. Rapino Dario ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art.3 L.136/2010, il seguente: Banca Nazionale del lavoro di Lanciano, C.so Trento e Trieste intestato a Studio Avv. Rapino IBAN: IT13A0100577750000000012315;

DETERMINA

1. Nominare, quale difensore dell'Ente, l'Avv. Rapino Dario Giuseppe, al quale il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferirà il relativo mandato con ogni potere e facoltà di legge, per procedere nei confronti della Italferr s.p.a. al fine di salvaguardare, in ogni opportuna sede, i

- legittimi interessi dell'Ente nella vicenda che occupa;
2. stabilire che per il compenso al professionista, nel caso in cui le spese legali rimanessero in capo a questo Ente, si corrisponderà una parcella commisurabile ai minimi della tariffa professionale vigente, comunque nei limiti dello schema di contratto di affidamento già sottoscritto dalle parti;
 3. impegnare a favore del predetto legale, la somma di €.1.000,00 da imputarsi al cap.1240 del bilancio 2011 "spese per liti, arbitraggi, risarcimenti";
 4. procedere con successivo atto a liquidare la spesa.

Il Compilatore
(D.G.)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 19 luglio 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993